



GIUNTA STORICA NAZIONALE

Palazzo Mattei di Giove
Via Caetani 32, 00186 Roma
Tel. +39 0668210170

CODICE DI COMPORTAMENTO

Preambolo

1. Il presente Codice di comportamento (di seguito Codice) è stato redatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 D.lgs. 165/2001 e dall'art. 1, co. 44 della Legge n. 190/2012, tenendo conto del DPR 62/2013 e delle Direttive ANAC emanate con delibere n. 75 del 24 ottobre 2013 e n. 177 del 19 febbraio 2020, e in attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione della Giunta Storica Nazionale (di seguito Giunta).

2. La Giunta, consapevole dell'importante funzione sociale e formativa svolta dalle istituzioni culturali e in particolare del proprio ruolo di coordinamento degli Istituti storici nazionali, intende attuare i valori che favoriscono l'eccellenza e il buon nome della Giunta ai fini dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Nel promuovere il rispetto dei valori fondamentali enunciati nella Costituzione italiana, nelle Dichiarazioni dei diritti fondamentali della persona e nell'intento di favorire la promozione degli studi storici in ogni loro aspetto, la Giunta richiede ai componenti del suo Consiglio d'Amministrazione, ai collaboratori, agli accademici, ai ricercatori, ai borsisti, nell'adempimento dei propri doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, di rispettare, proteggere e promuovere valori-cardine quali:

- 1) la dignità umana;
- 2) il rifiuto di ogni discriminazione;
- 3) la valorizzazione del merito;
- 4) il rispetto della libertà e dei diritti fondamentali;
- 5) l'onestà, l'integrità e la professionalità;
- 6) l'equità, l'imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza.

3. I valori riconosciuti nel presente Preambolo costituiscono il riferimento essenziale per la valutazione delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte della Giunta o

collaborano con essa, sia nella interpretazione/composizione delle questioni disciplinate nelle parti successive del presente Codice-

4. Il presente Codice non si sostituisce alla legge, né al Codice nazionale di comportamento, ma ne integra le disposizioni normative con disposizioni specifiche, dalle quali discendono diritti e doveri.

PARTE PRIMA

Principi di carattere generale

Art.1

Disposizioni generali

1. Il presente Codice ha l'obiettivo di indicare i principi che devono orientare le condotte e gli atteggiamenti di coloro, che a qualsiasi titolo, afferiscono alla Giunta o prestano la propria opera, anche solo occasionalmente, presso di essa.

2. L'osservanza del Codice consente di orientare la condotta rafforzando la cultura della responsabilità e sensibilizzazione in ragione dei particolari fini istituzionali della Giunta-

3. Il presente Codice, operando una ricognizione degli obblighi che qualificano il corretto adempimento delle prestazioni, si pone come strumento di aiuto per tutta la funzione preventiva anticorruzione e di comportamenti che possano generare un qualsiasi tipo di responsabilità.

Art. 2

Destinatari

1. Le disposizioni del presente Codice sono applicabili a tutti i soggetti legati da rapporto di lavoro con la Giunta, compresi i collaboratori non dipendenti (autonomi, professionisti, occasionali, borsisti, tirocinanti).

ART. 3

Principi

1. Il Codice si ispira a principi di responsabilità, indipendenza, imparzialità, dignità, rispetto altrui, trasparenza, valorizzazione del merito, integrità, lealtà.

2. In considerazione delle particolari finalità istituzionali della Giunta, ogni soggetto deve svolgere la propria attività nel rispetto della dignità e libertà della persona umana, attenendosi alle seguenti regole fondamentali:

- tenere un atteggiamento decoroso e svolgere la propria opera con impegno e costanza secondo mansioni ed incarichi assegnati;
- improntare il proprio comportamento ai principi della fiducia e collaborazione nei rapporti con colleghi, utenti ed altre pubbliche amministrazioni;
- impegnarsi nell'attuare principi di equità e di attenzione rivolta alle aspettative dei cittadini/utenti;
- fornire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy - tutte le informazioni necessarie agli utenti in modo chiaro, semplice e comprensibile, motivando le risposte e cooperando con riservatezza;
- dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, nel rispetto della normativa vigente.

3. Nell'espletamento delle attività tutti sono tenuti ad applicare le procedure previste con lealtà e ad orientare il proprio operato ai principi di trasparenza, professionalità, onestà, economicità, efficienza, efficacia, contribuendo al perseguimento dei fini della Giunta e dell'interesse pubblico generale. Le prestazioni sono rese nel rispetto del principio di sostenibilità economica e secondo criteri di appropriatezza.

4. Nei rapporti con i destinatari dell'attività, tutto il personale assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che comportino effetti negativi sui destinatari stessi o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, condizioni sociali, convinzioni politiche, caratteristiche genetiche o su altri diversi fattori.

5. Il collaboratore non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della Giunta. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. Lo svolgimento di attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

PARTE II

Regole di condotta

Art. 1

Rifiuto di ogni discriminazione

1. Tutti i componenti e collaboratori della Giunta hanno diritto a essere trattati con uguale rispetto e considerazione e a non essere ingiustamente discriminati, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche, la cittadinanza, le condizioni di salute, l'età e il ruolo occupato.

2. Il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure dirette a evitare o compensare svantaggi correlati ad uno dei motivi di cui sopra, allo scopo di assicurare completa parità a tutti i soggetti nei diversi aspetti della vita istituzionale.

3. La Giunta rifiuta ogni tipo di comportamento discriminatorio o vessatorio posto in essere nei confronti di un componente o collaboratore della Giunta da parte di colleghi. La Giunta adotta, in via preventiva, ogni iniziativa o strategia atta a disincentivare comportamenti di questo tipo.

Art. 2

Molestie sessuali

1. La Giunta non tollera alcun tipo di molestia di natura sessuale in quanto lesivi della dignità umana e assicura alle vittime una sollecita protezione.

2. L'esistenza di una posizione non paritaria tra chi molesta e la vittima costituisce aggravante dell'abuso perpetrato.

Art. 3

Condotta

1. La Giunta si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca gli ideali di libertà e autonomia individuale, intesi quali presupposti imprescindibili per la qualità della ricerca e dello studio finalizzati al perseguimento della conoscenza.
2. Nell'esercizio di tale libertà i componenti e collaboratori della Giunta sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile, evitando assenze e allontanamenti indebiti o non giustificati e rispettando gli orari di lavoro.
3. I componenti e i collaboratori della Giunta sono tenuti inoltre a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni della dirigenza prese ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza delle attività istituzionali.

Art. 4

Proprietà intellettuale e plagio

1. Chi lavora e studia nella Giunta è tenuto al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.
2. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente alla Giunta è tenuto a non servirsene per lucro personale e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti fino al momento della divulgazione ufficiale.
3. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a sé stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.

Art. 5

Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi ogni qualvolta l'interesse privato di un componente o di un collaboratore della Giunta contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, sia esso o meno di natura economica, della Giunta.
2. Il componente della Giunta che si trovi, in una determinata circostanza, in conflitto di interessi, ha l'obbligo di darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabile o gerarchicamente sovraordinata ed è comunque tenuto ad astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni che coinvolgano i propri interessi.

Art. 6

Nepotismo e favoritismo

1. La Giunta rifiuta ogni forma di nepotismo e favoritismo in quanto contrastanti con l'onestà, l'integrità, la professionalità, l'equità e il principio della valorizzazione del merito.
2. Ricorre nepotismo quando un componente, un dipendente o un collaboratore della Giunta, direttamente o indirettamente, utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici per favorire figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.

Art. 7

Abuso di posizione

A nessun componente o collaboratore della Giunta è consentito abusare, direttamente o indirettamente, dell'autorevolezza della propria posizione o del suo ufficio al fine di trarre vantaggi personali o di forzare altri membri della Giunta al fine di eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, di ricerca o amministrative che a questi ultimi competano. L'abuso di posizione ricorre anche quando i comportamenti tenuti, se pur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti della Giunta.

Art. 8

Doni e benefici

Il componente o collaboratore non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità. Sono tollerati eventuali regali di carattere simbolico o affettivo.

Art. 9

Uso delle risorse

I componenti e i collaboratori della Giunta devono usare le risorse in maniera responsabile, diligente e trasparente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'amministrazione della Giunta. A nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie della Giunta per fini di natura personale o per scopi diversi da quelli perseguiti dalla Giunta, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 10

Uso del nome e della reputazione della Giunta

Tutti i componenti e collaboratori della Giunta sono tenuti a rispettare il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione di appartenenza.

A nessun componente o collaboratore è consentito:

- a) utilizzare in modo improprio il nome e il logo della Giunta;
- b) utilizzare la reputazione della Giunta in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- c) esprimere punti vista personali a nome della Giunta.

Art. 11

Riservatezza

Tutti i componenti e collaboratori della Giunta sono tenuti a:

- a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui la Giunta detiene informazioni protette;
- b) non rivelare dati o informazioni riferibili alla partecipazione a organi esterni;
- c) consultare i soli atti, dati, fascicoli e archivi al cui accesso siano autorizzati facendone un uso conforme alle norme in materia di tutela della riservatezza.

PARTE III

Prevenzione della corruzione

Art. 1

Disposizioni attuative

1. Tutti sono tenuti al rispetto delle misure necessarie previste per la prevenzione degli illeciti all'interno della Giunta, in particolare, delle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

2. Ogni componente o collaboratore fornisce il proprio contributo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richieste e segnalando di propria iniziativa in via riservata, per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare, presunte situazioni di illecito nella Giunta di cui sia venuto a conoscenza, e ogni caso ritenute rilevanti ai fini del presente articolo, corredando, possibilmente, la segnalazione di ogni dato utile ai fini della prova del fatto illecito o contrario alle norme del presente Codice e del Piano per la Prevenzione della Corruzione.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. La Giunta garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del componente o collaboratore che segnala un illecito all'Amministrazione.

5. Coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero per i quali sia stato emesso provvedimento di rinvio a giudizio per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, sono tenuti a renderne comunicazione al responsabile di riferimento e al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Ai suddetti è precluso:

- 1) fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione concorsuale di qualunque genere;
- 2) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- 3) fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché per le altre procedure di cui al punto 2).

Art. 2

Comportamento in servizio

1. Il componente o collaboratore assume, all'interno dell'ufficio e nei confronti dei colleghi, un comportamento che favorisca un clima di rispetto reciproco, conformando la propria attività ai principi di correttezza e piena collaborazione. Qualora venga assegnato ad altro incarico, assicura lo scambio di informazioni e rende disponibili le proprie competenze.

2. Il componente o collaboratore è tenuto al rispetto dei termini del procedimento amministrativo e, salvo giustificato motivo, non ritarda gli adempimenti, né fa ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza.

3. Il collaboratore attesta la propria presenza in servizio attraverso il corretto utilizzo delle procedure e modalità di rilevazione delle presenze/assenze. Usufruisce dei permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente. Custodisce con cura il materiale, le attrezzature e la strumentazione di cui dispone per ragioni di ufficio e non le utilizza a fini privati, e altrettanto vale per i servizi informatici e telefonici.

4. Tutti sono tenuti a un uso consapevole e attento dei beni in dotazione e delle risorse a disposizione, anche nel rispetto dell'ambiente e del contenimento dei costi, curando lo spegnimento degli impianti in funzione al termine dell'orario di lavoro.

Art. 3

Divieto di fumo

Componenti, collaboratori, nonché coloro, i quali a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all'interno delle strutture, sono tenuti al rispetto del divieto di fumo nelle forme e modalità previste dalla legge.

Art. 4

Osservanza e violazione del Codice

In conformità a quanto disposto nel Preambolo e nelle Regole di condotta è altresì dovere dei membri della Giunta e dei collaboratori:

- a) prendere visione del presente Codice;
- b) familiarizzare con i livelli di condotta custoditi nel presente Codice e nelle prassi interpretative;
- c) osservare il presente Codice e le prassi interpretative.

2. Nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa l'accertata violazione del presente Codice può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte dei competenti organi.